

N.5084/17 R.G.V.G. -

TRIBUNALE DI BARI

IV SEZIONE CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice

letto il ricorso datato 31.5.19 con il quale la sig.ra Patri-
zia D'Ippolito ha formulato proposta di accordo per la compo-
sizione della crisi da sovraindebitamento ex art.10.L.3/2012;
vista la documentazione allegata dalla ricorrente ivi compre-
sa la relazione dell'avv.. Carla Ferrari nominata Gestore del-
la crisi da sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione
della Crisi istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Bari.

Osserva

Come evidenziato anche dall'avv. Carla Ferrari la ricorrente
versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbli-
gazioni gravanti a suo carico ed il patrimonio prontamente li-
quidabile per farvi fronte che rendono oltremodo difficile
l'adempimento delle proprie obbligazioni regolarmente conside-
rato che la stessa pur possedendo un cospicuo patrimonio immo-
biliare lo stesso, è gravato pressoché integralmente da pigno-
ramenti ed ipoteche che non ne consentono la rapida liquida-
zione.

Sussistono altresì le condizioni soggettive di cui all'art.7
L. 3/12. come risulta dalla documentazione allegata e dalla
relazione dell'O.C.C..

La ricorrente inoltre ha depositato l'elenco di tutti i credito-
ri, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni di cui è
proprietaria corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ul-
timi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sosten-
tamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della compo-
sizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato
di famiglia e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, il
quale prevede il pagamento integrale, dei debiti prededucibili e
privilegiati nonché il pagamento nella misura di circa il 40%
dell'unico credito chirografario, in quanto oggetto di contesta-

zione giudiziale, entro il termine di dieci mesi dall'omologazione. La fattibilità del piano, è assicurata dalla vendita di un immobile, stimato in una procedura esecutiva in € 630.000,00, importo di gran lunga superiore al fabbisogno della procedura, per il quale peraltro è stata formulata una proposta irrevocabile d'acquisto per € 650.000,00. fino al 30.9.19 subordinata alla cancellazione dei gravami.

Va pertanto fissata l'udienza ex art.10 L.3/12 e vanno altresì adottati i provvedimenti in esso previsti.

P.Q.M


fissa l'udienza del 10.9.19 ai sensi dell'art. 10 L.3/12, disponendo la comunicazione, a cura del Gestore della crisi, entro il 10.7.19, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto nonché la pubblicazione sui siti internet del Tribunale e della Corte d'Appello;

b) ordina, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti sull'immobile in Bari alla Via Adriatico n°13;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore con esclusione dei titolari di crediti ipotecari.

Bari 10.6.19

Il Giudice



TRIBUNALE
COURT OF APPEAL
BARI
10/06/2019